-6 61U. 2016 Prot. N. 3529C39



TRIBUNALE DI VICENZA

PROTOCOLLO IN MATERIA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il presente Protocollo ha lo scopo di fornire delle indicazioni di massima sia in ordine agli importi liquidati dall'Autorità Giudiziaria in favore dei difensori di parti ammesse al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato per l'attività svolta, sia in ordine alla procedura di liquidazione dei compensi per i difensori stessi.

A) In ordine agli importi liquidati dall'Autorità Giudiziaria:

Va premesso che la normativa in materia stabilisce quanto segue:

- ai sensi di quanto disposto ART. 82 del DPR 115/02, "L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorita' giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennita', tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa".

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 130 del medesimo DPR 115/02, "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà".

Partendo da questi presupposti, si è ritenuto di predisporre un Protocollo relativo alla liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, tenendo conto di quanto disposto dalle suddette norme ed applicando gli importi di cui ai nuovi parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014.

Va sempre applicato ed indicato il rimborso spese generali del 15% ed indicata la maggiorazione di IVA e CPA. Infatti la normativa di cui al DM 55/2014 prevede che le spese generali del 15% siano "di regola" dovute al difensore e quindi anche nel caso in cui il Magistrato non le liquidi espressamente.

Cause ordinarie, procedimenti sommari, procedimenti esecutivi, etc:
non potendo in questa sede elencare tutte le fattispecie di procedimenti,
si ritiene di seguire l'applicazione dei compensi medi per ogni singola
fase (fase di studio, introduttiva, istruttoria-di trattazione, decisionale) o il

compenso unico **medio**, parametrati sulla base del valore della controversia, con successiva riduzione del 50%.

- <u>Materia di famiglia</u>: si propongono degli importi "a forfait" già ridotti del 50%.
- In particolare:
- Separazioni e divorzi congiunti, senza figli o con figli maggiorenni e non affetti da handicap e senza trasferimenti patrimoniali o immobiliari

Si propone l'importo già dimidiato di € 800,00

Il Separazioni e divorzi congiunti, con figli minori o figli maggiorenni non indipendenti o affetti da handicap, anche con eventuali trasferimenti patrimoniali o assegni di mantenimento o divorzili

Si propone l'importo già dimidiato di € 1.800

<u>Se</u> il difensore rappresenta entrambi i coniugi ammessi al beneficio (in caso di separazione il cumulo dei redditi non deve superare il limite previsto ex lege, mentre nel divorzio i redditi dei coniugi non vengono cumulati), potrà richiedere l'onorario sopra indicato, maggiorato del 20% e quindi € 2.160

L'Ordine di Vicenza ritiene infatti, nei procedimenti di separazione consensuale, di non ammettere alcuna delle parti in caso di superamento del limite di € 11.528,41, una volta operato il cumulo dei redditi dei coniugi. Nel caso in cui le parti siano assistite da due diversi difensori, il Consiglio valuterà caso per caso se ammettere al beneficio, tenuto conto dei redditi dei coniugi e del conflitto esistente sulle condizioni della separazione (i difensori dovranno documentare l'opera svolta per addivenire all'accordo di separazione)

Nulla quaestio invece per i procedimenti di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, laddove le norme prevedono il cumulo dei redditi esclusivamente per il nucleo familiare convivente con l'istante.

Separazioni giudiziali e divorzi giudiziali

Si propone di riconoscere i seguenti compensi già dimidiati: Fase di studio € 1.012,50

Fase introduttiva € 674,00

Fase istruttoria da un minimo di € 1.246,00 (sola predisposizione delle memorie ex art.183 cpc) ad un massimo di € 1.780 (istruttoria espletata).

Fase decisionale € 1.704

Modifica condizioni di separazione e divorzio

Onorario unico di € 2.225,00 al 50% = € 1.112,50, aumentabile dal Giudice a seconda dell'istruttoria svolta: se c'è istruttoria, aumento sino ad € 2.000,00 (importo già dimidiato).

Ricorso ex art. 337 ter c.c.

Onorario unico di € 2.225,00 al 50% = € 1.112,50, aumentabile dal Giudice a seconda dell'istruttoria svolta: se c'è istruttoria, aumento sino ad € 2.000,00 (importo già dimidiato).

Ricorso ex art. 156 c.c.

Importo di € 1.112,50, aumentabile fino ad un massimo di € 1.200,00 (già dimidiato), considerato che di solito si tratta del solo ricorso e di una sola udienza.

B) In ordine alla procedura di liquidazione:

Alla luce dell'art. 1 comma 783 l. 208/2015, il deposito dell'istanza di liquidazione e della documentazione a corredo della stessa, va fatto all'udienza di p.c. o discussione o con l'ultimo scritto difensivo, salva successiva integrazione documentale se richiesto dal difensore o dal Giudice.

A titolo esemplificativo, in caso di consensualizzazione del procedimento di separazione o divorzio, o di altre ipotesi per le quali il Giudice o l'avvocato ritengano di dover integrare i documenti, verrà verbalizzata la riserva di deposito dell'istanza e/o documentazione in termine successivo.

L'elenco dei documenti da allegare all'istanza di liquidazione del difensore e nota spese è il seguente:

- autocertificazione della parte ammessa dei redditi percepiti o dichiarazione dei redditi o Cud o certificazione fiscale (INPS INAIL o altri Istituti previdenziali o assistenziali) sino alla data dell'istanza di liquidazione o della conclusione del procedimento.
- Autocertificazione sulla insussistenza di condanne penali in materia di stupefacenti , contrabbando ed altri gravi reati come da modello

- rinvenibile sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza sezione patrocinio a spese dello Stato (lo stesso necessario per chiedere l'ammissione), oppure sul sito del Tribunale di Vicenza
- Certificato dell'Ordine sull'attuale iscrizione agli elenchi difensori in patrocinio a spese dello Stato

Il Giudice quindi liquiderà le spese processuali (eventualmente a favore dello Stato) in sentenza e per intero, per poi dimezzare l'importo da liquidarsi al difensore soltanto con il separato decreto di liquidazione.

Qualora il Giudice volesse accedere ad una diversa interpretazione e dimezzare già l'importo in sentenza, farà menzione nel dispositivo che l'importo è già stato dimidiato.

Il decreto di pagamento che verrà successivamente emesso dalla Cancelleria, dovrà corrispondere esattamente al decreto di liquidazione del Giudice.

In ogni caso sarebbe preferibile che nella decisione venisse sempre indicato che la liquidazione è stata compiuta secondo le tabelle per il patrocinio a spese dello Stato (da dimezzarsi o già dimidiate) ed a favore di chi (dello Stato in caso di vittoria della lite della parte ammessa).

Nel caso in cui le parti raggiungano un accordo, tale da consensualizzare il procedimento e compensare le spese legali, oppure sia il Giudice stesso che in sentenza decida di compensarle, fermo restando che i difensori saranno sempre tenuti al deposito dell'istanza di liquidazione nei termini già precisati (preferibilmente, nel primo caso, specificando "spese legali compensate e da liquidarsi esclusivamente per la parte ammessa"), Il Giudice provvedera comunque ad emettere il decreto di liquidazione in favore del difensore della parte ammessa al beneficio.

Nel caso di consensualizzazione del procedimento, il difensore avrà cura di specificare inoltre, nella propria istanza di liquidazione, l'attività svolta per la conciliazione della controversia, potendo chiedere la valutazione da parte del Giudice di un aumento del compenso fino ad un massimo del 20%, nei casi in cui sia effettiva e funzionale l'opera prestata e l'impegno profusi per addivenire alla definizione della controversia in forza del mandato ricevuto (si veda quanto di seguito precisato per la fase stragiudiziale).

Inoltre:

- se la parte ammessa ha vinto ma la liquidazione delle spese in sentenza non è stata disposta in favore dello Stato ex art. 133, il difensore avrà cura di chiedere la correzione dell'errore materiale:

- se la parte ammessa è soccombente, il giudice prima di procedere alla liquidazione verifica che non vi fosse manifesta infondatezza ex art. 136 comma 2, ed eventualmente revoca l'ammissione
- in ogni caso, il giudice può disporre d'ufficio le verifiche di cui all'art. 127 comma 4
- quanto alla permanenza delle condizioni di reddito della parte ammessa al momento deposito dell'istanza di liquidazione, fermo restando che è onere del parte stessa comunicare eventuali variazioni di reddito entro la decorrenza dell'anno a partire dal deposito della domanda, tale obbligo cessa al momento del deposito dell'istanza di liquidazione da parte del difensore, e comunque alla data della sentenza.
 Si ribadisce inoltre che:
- l'elevazione dei redditi per familiare convivente di cui all'art. 92 vale solo per il processo penale
- il difensore che rinunzia al mandato può chiedere immediatamente la liquidazione (la prassi di Vicenza è già in questo senso);
- in caso di superamento del reddito in corso di causa, la revoca è ex nunc, mentre se i presupposti difettavano ab origine è ex tunc;

Fase stragiudiziale:

Per quanto riguarda ulteriori problematiche generali, si segnala che per quanto riguarda l'attività stragiudiziale, la giurisprudenza ha sempre escluso che il patrocinio a spese dello Stato potesse essere concesso, ad eccezione che per le cause transfrontaliere ed altri procedimenti particolari (quando ad es. il procedimento di mediazione sia obbligatorio o demandato dal Giudice e quindi condizione di procedibilità dell'azione)

La Corte di Cassazione ha affrontato il problema nella sentenza della II Sezione civile n.24723 del 23.11.2011, nella quale, ribadendo che il legislatore ha inteso dare attuazione all'art.24 della Costituzione garantendo l'accesso alla difesa in giudizio, e tuttavia ha introdotto il concetto per il quale le attività stragiudiziali che possono essere considerate giudiziali e quindi liquidabili, sono (soltanto) quelle strumentali, o complementari all'attività giudiziale, giungendo quindi a considerare la liquidazione effettiva di quanto svolto dal difensore in forza di un mandato per la rappresentanza e difesa giudiziale (così ad esempio la fase della raggiunta transazione stragiudiziale di una controversia).

Inoltre, con la sentenza Cass. Sezioni Unite del 19.4.2013 n.9529, in via incidentale le Sezioni Unite della Corte, decidendo in ordine alla conferma di sanzione disciplinare a carico di un avvocato, hanno precisato che se l'attività stragiudiziale venga svolta dal difensore fuori dal processo ma sia prodromica ad un giudizio (che poi segue), è sicuramente oggetto di liquidazione da parte del Magistrato insieme alla fase giudiziale.

Per questi motivi, in tutti i casi in cui via sia stata effettiva attività svolta in forza di mandato, prodromica o strumentale al giudizio stesso, verrà considerata la possibilità di valutazione in termini di liquidazione, dell'opera svolta dal difensore in sede stragiudiziale, per impegno profuso al fine di addivenire ad una soluzione stragiudiziale del procedimento e ciò fino a considerare un aumento del compenso sino ad una percentuale massima del 20%.

Il presente protocollo avrà efficacia dal momento della sottoscrizione e verrà pubblicato sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza.

In Vicenza, 1616

Il Presidente del Tribunale

Dott. Alberto Rizzo

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza

Avv. Fabio Mantovani